

## NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

### 1. NOTA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE “CLIMATE PROOFING”

#### Dichiarazione “Climate proofing”

1.1 [...] In relazione al progetto candidato nell'ambito della “**Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese**”

1.2 bando [nome del bando]: *indicare “BANDO ENERGIE RINNOVABILI NELLE IMPRESE”*

1.3 Codice settore intervento – tipo di intervento (da tab. 4 del PR FESR 21 27): Indicare i settori di intervento riportati nella scheda di Misura:

*048 Energia rinnovabile: solare*

*050. Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas ad effetto serra*

*052. Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)*

*054. Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento*

**1.4 Dichiarazione della necessità o meno della verifica di neutralità climatica e resilienza climatica.** Tale punto è in relazione alla *Valutazione del rischio climatico e l'individuazione delle misure di adattamento* citata al par. 2.3 dell'Allegato 5 (Schema di Relazione tecnico economica (RTE) – Indice Guida e specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità) del Bando.

Il processo della verifica climatica dei progetti da ammettere al finanziamento è suddiviso in due pilastri di analisi (1. neutralità climatica/mitigazione e 2. resilienza climatica/adattamento), ciascuno caratterizzato da due fasi (screening e analisi dettagliata). Per entrambi i pilastri, la necessità di procedere ad un'analisi dettagliata dipende dall'esito della fase di screening, in un'ottica risk-based, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi potenzialmente legati alla verifica climatica.

Come chiarito dal documento “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” pubblicato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 ottobre 2023) sono esclusi dalla **verifica climatica** (neutralità climatica/mitigazione e resilienza climatica/adattamento), quindi **non devono compilare le schede** ad essa riferita:

- tutti gli investimenti non indicati come infrastrutture all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al FESR 2021-2027, che definisce gli ambiti di applicazione del Fondo, e che non comprendano interventi per nuovi stabilimenti (edifici) e/o per “ristrutturazioni importanti” (si veda oltre per la definizione);
- con riferimento agli edifici, individuati negli Orientamenti tecnici come infrastrutture (edifici civili o edifici industriali), la verifica climatica (resilienza

climatica/adattamento) va certamente condotta nel caso di realizzazione di **nuovi edifici**;

- per interventi di efficientamento energetico di edifici, la verifica climatica (resilienza climatica/adattamento) è necessaria solo quando si tratti di **“ristrutturazioni importanti”**; per gli interventi di efficienza energetica in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, in attuazione della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD) è da considerarsi “ristrutturazione importante” quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come “ristrutturazione importante” un intervento il cui costo superi il 25% del valore di mercato dell’edificio, utilizzando esclusivamente i dati contenuti nella banca dati dell’Osservatorio dei Valori Immobiliari (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, per garantire omogeneità di applicazione nell’intero territorio nazionale. Al riguardo si suggerisce di utilizzare il dato più aggiornato disponibile per il singolo comune e di fare riferimento alla media aritmetica tra valore minimo e valore massimo.

Per le tipologie di intervento previste dal Bando, gli indirizzi forniscono le seguenti indicazioni:

Codice e Settore di intervento	Screening mitigazione	Analisi dettagliata mitigazione	Screening adattamento	Analisi dettagliata adattamento	Ulteriori indicazioni
048 Energia rinnovabile: solare	in alcuni casi	se necessaria da risultati screening	in alcuni casi	se necessaria da risultati Screening	Lo Screening sulla Mitigazione e lo Screening sull’Adattamento è necessario per centrali fotovoltaiche. L’Analisi dettagliata sull’Adattamento è necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta. Il finanziamento di pannelli solari (fotovoltaici o termici) sui tetti che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici <b>non richiedono la verifica climatica</b> in quanto trattasi solo di attrezzature
050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra	in alcuni casi	se necessaria da risultati screening	in alcuni casi	se necessaria da risultati Screening	Lo Screening sulla Mitigazione e lo Screening sull’Adattamento sono necessari per gli impianti di taglia industriale. L’Analisi dettagliata sull’Adattamento è necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta
052 Altri tipi di energia rinnovabile	in alcuni casi	se necessaria da	in alcuni casi	se necessaria da	Lo Screening sulla Mitigazione e lo Screening sull’Adattamento sono necessari per gli impianti di taglia

(compresa l'energia geotermica)		risultati screening		risultati screening	industriale (centrali elettriche o termiche). L'Analisi dettagliata sull'Adattamento è necessaria se la fase di screening identifica una vulnerabilità medio-alta Il finanziamento di pompe di calore che non sono parte di interventi integrati per efficientamento energetico di edifici <b>non richiedono la verifica climatica</b> in quanto trattasi solo di attrezzature
054. Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento	SI	se necessaria da risultati Screening	SI	se necessaria da risultati Screening	Ipotizzando progetti a scala industriale e/o nel contesto di reti di teleriscaldamento sono necessari lo Screening sulla Mitigazione e lo Screening sull'Adattamento

Solo per quei progetti per cui ci si attende che i livelli di emissioni assolute e/o relative siano superiori a 20.000 tonnellate di CO<sub>2</sub>equivalenti/anno (positive o negative), la verifica della neutralità climatica richiede di svolgere l'analisi dettagliata.

### 1.5 Verifica di neutralità climatica (mitigazione) - "Fase - Screening"

Se l'intervento non è qualificabile come una ristrutturazione importante ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 non va compilata la scheda. Se si qualifica come ristrutturazione importante deve essere selezionata, nel campo a scelta multipla "categorie progetto", la dicitura "Progetti immobiliari".